



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 che dispongono una sospensione *ex lege* dei termini procedurali per effetto della quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 26 ottobre 2020;

VISTA la “*Comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

1. S.S. Lazio S.p.A. (di seguito, “Lazio” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 ha militato nel campionato di calcio di serie A.
2. Movimento Consumatori e CODICI in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

## **II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di cui alle lettere A e C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” predisposte dal professionista per la stagione 2019/20, di seguito trascritte:

**A.:** *“L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima Squadra della S.S. Lazio, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e sue variazioni, nel posto indicato sulla S.S. LAZIO HOME CARD o sul segnaposto della S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura (...).”*

**C.:** *“(...) Nel caso di chiusura di uno o più settori dello Stadio in cui si trova il posto dell’abbonato, la S.S. LAZIO metterà a disposizione un tagliando sostitutivo per altro settore – sempre che l’abbonato non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio - avrà diritto ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo effettiva disponibilità), o, a sua scelta, ad un tagliando di ingresso per un’altra gara casalinga, non ricompresa nell’abbonamento, individuata a discrezione della Società; le spese di trasferta saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento. Nei casi di obbligo di disputare le partite a porte chiuse, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità,*

*neppure oggettiva, della S.S. Lazio - avrà diritto ad un tagliando per un'altra gara casalinga, non ricompresa nell'abbonamento, individuata a discrezione della società. È in ogni caso escluso il diritto al risarcimento dei danni, salvo il caso di inadempimento colpevole della S.S Lazio”.*

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### ***1) L'iter del procedimento***

**4.** Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio *CV/210 Lazio – Clausole rimborso biglietti* nei confronti della società S.S. Lazio S.p.A..

**5.** Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole di cui alle lettere A e C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione 2019/20, trascritte al punto II del presente provvedimento, avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), 34, comma 1, e 35 del Codice del Consumo.

**6.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, venivano richieste al professionista varie informazioni tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *b*), del Codice del Consumo.

**7.** In data 28 gennaio 2020 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità (*www.agcm.it*) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l'associazione di consumatori Altroconsumo.

**8.** In data 12 febbraio 2020 si è tenuta l'audizione del professionista.

**9.** Il successivo 18 febbraio, la Parte ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento.

**10.** In data 11 maggio 2020 è stata comunicata alle parti del procedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

**11.** Il 27 maggio 2020, la Società ha depositato una memoria difensiva.

**12.** Il 4 agosto 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

**13.** L'associazione Codici ha presentato una memoria conclusiva in data 1° settembre 2020.

**14.** La memoria conclusiva del professionista è pervenuta il 7 settembre 2020.

## ***2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità***

**15.** Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)), il 26 febbraio 2020 è pervenuto il contributo dell'associazione Altroconsumo<sup>1</sup>. In particolare, Altroconsumo ha sostenuto la vessatorietà delle clausole oggetto di istruttoria in base alle medesime norme del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che l'adozione di dette disposizioni contrattuali non possa ritenersi giustificata dalla necessità di svolgere in modo remunerativo l'attività sociale.

## ***3) Le argomentazioni difensive delle Parti***

### *Le argomentazioni svolte dal professionista*

**16.** Da un punto di vista generale, la Lazio ha auspicato che l'Autorità, nell'interpretazione delle clausole che escludono o limitano la responsabilità della squadra ed il rimborso di quota parte dell'abbonamento, tenga conto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo e dell'autonomia che allo stesso viene riconosciuta dalla legge.

**17.** Inoltre, il professionista ha sostenuto che le proprie condizioni di abbonamento non escluderebbero né limiterebbero le azioni o i diritti dei tifosi nei confronti della società in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto, dal momento che in tali ipotesi il regolamento contrattuale prevede l'obbligo della Lazio di garantire al consumatore, mediante un tagliando sostitutivo peraltro di valore normalmente superiore, la prestazione cui è tenuta. A supporto di tale ragionamento, la Parte

---

<sup>1</sup> Acquisito agli atti del fascicolo con doc. prot. n. 27599 del 17 marzo 2020.

richiama l'art. 1197 c.c. che prevede la possibilità per il debitore di liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta ove il creditore abbia prestato il proprio consenso. La legittimità della regolamentazione delle condizioni di abbonamento della Lazio sarebbe stata confermata dalle disposizioni adottate dal Governo in relazione alla recente situazione di emergenza sanitaria, che prevedono il ricorso al *voucher* come strumento di adempimento dell'obbligo restitutorio in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione<sup>2</sup>.

#### *Le argomentazioni svolte dalle associazioni parti del procedimento*

**18.** L'associazione Codici ha depositato una memoria ribadendo la vessatorietà delle clausole oggetto dei procedimenti dell'Autorità. Secondo l'associazione le clausole in questione appaiono idonee a determinare a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, privando gli stessi “*di un rimedio importante quale la risoluzione per impossibilità sopravvenuta*”<sup>3</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**19.** Preliminarmente, sulla presunta autonomia dell'ordinamento sportivo che dovrebbe rilevare ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, per escludere la vessatorietà delle clausole contestate, si osserva che i rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo sono regolati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*”, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280<sup>4</sup>. Secondo tale disciplina l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto,

---

<sup>2</sup> Memorie prot. n. 41801 del 27 maggio 2020 e prot. 67277 del 7 settembre 2020.

<sup>3</sup> Doc. prot. n. 65983 del 1° settembre 2020.

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 2, afferma che “*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*”; secondo l'art. 3, comma 1, “*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo*”.

l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall'ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori, né per le stesse ragioni può rilevare per regolare i rapporti tra società e consumatori in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice civile. Peraltro, l'art. 143, comma 1, del Codice del Consumo definisce espressamente come “*irrinunciabili*” i diritti attribuiti al consumatore e sanziona con la nullità ogni diversa pattuizione.

**20.** Le clausole indicate al punto II del presente provvedimento presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che, per le clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

**21.** Le clausole di cui alle lettere **A** e **C** delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” relative alla stagione 2019/20 derogano agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c. il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. La clausola **A**, invece, esclude la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili, non riconoscendo il diritto al rimborso di quota parte dell'abbonamento.

In caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla società, poi, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c. il professionista sarebbe tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato e, dunque, a rimborsare quota parte dell'abbonamento in misura proporzionale al valore degli eventi sportivi non fruiti. Tali articoli individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento<sup>5</sup>. La diversa previsione contenuta nella clausola di cui alla lettera **C**, per la quale il consumatore ha diritto ad ottenere un titolo

---

<sup>5</sup> In tal senso si richiama l'ordinanza emessa in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma (R.G. n. 54150/2018) nell'ambito di un giudizio civile di cui è stata parte proprio la S.S. Lazio S.p.A. avente ad oggetto clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. Nello specifico, con riferimento all'ipotesi di “*chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi*”, il giudice ha affermato che si verifica “*un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita*”.

sostitutivo, di valore per di più subordinato ad una scelta discrezionale della società, consente al professionista di conseguire un arricchimento privo di causa, derogando a quanto previsto dall'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

**22.** La Società ha asserito che la possibilità di eseguire la prestazione attraverso la dazione di un titolo sostitutivo sarebbe riconosciuta dall'art. 1197 c.c. secondo cui il professionista/debitore si libera dell'obbligazione eseguendo un'altra prestazione in luogo di quella originaria se "*il creditore consente*". Inoltre, il biglietto per assistere alla nuova partita avrebbe un valore di norma più elevato rispetto a quello della quota di abbonamento corrispondente alla partita cui non si è potuto assistere.

**23.** Il predetto ragionamento palesa proprio l'abusività della clausola nella parte in cui omette di considerare il consenso del creditore a ricevere la prestazione offerta - in questo caso il tagliando sostitutivo, pur di valore superiore - in luogo dell'originaria divenuta impossibile. Infatti, l'art. 1197 c.c. contempla proprio l'ipotesi in cui la prestazione secondaria sia di valore superiore rispetto a quella originaria, esigendo comunque il consenso del creditore affinché il debitore sia liberato. Inoltre, il «*valore*» delle prestazioni non è solo quello nominale, ma dipende anche dall'interesse del singolo creditore. Sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>6</sup> secondo cui l'impossibilità sopravvenuta della prestazione *ex artt.* 1463 e 1464 c.c. ricorre non solo ove sia divenuta impossibile la sua esecuzione, ma anche quando sia divenuta impossibile l'utilizzazione della stessa a favore della controparte, se tale impossibilità non è imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno.

**24.** Al fine di escludere la vessatorietà delle clausole in esame, poi, non appare conferente l'accostamento prospettato dal professionista tra il "*tagliando sostitutivo*" menzionato nelle clausole stesse e il *voucher* introdotto nell'ambito del sistema di gestione dei rimborsi previsto dal Governo in relazione a eventi artistici (art. 88 d.l. 17 marzo 2020, n. 18), a

---

<sup>6</sup> La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 29 marzo 2019, n. 8766, ha affermato che "*l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione*". Pertanto, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo del contratto *ex art.* 1463 c.c. con "*liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile*", la "*parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito*". Sul punto cfr. anche Cassazione 20 dicembre 2007, n. 26958 e Cass., 24 luglio 2007, n. 16315.

voli e pacchetti turistici (art. 88-bis del citato d.l. n. 18/2020), annullati a causa della pandemia da Covid-19.

**25.** Al riguardo, va evidenziata proprio la natura straordinaria delle disposizioni con le quali, nei casi richiamati, si è inteso derogare alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti (anche conclusi con i consumatori), ricorrendo al *voucher* come strumento di adempimento dell'obbligo restitutorio in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione alternativo al rimborso in denaro. La deroga si sostanzia, quindi, nell'affidare al professionista la facoltà di scelta della prestazione per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, facoltà che non è soggetta ad accettazione da parte del creditore. Ciò posto, appare evidente come la *ratio* sottesa all'intervento governativo anzidetto, correlato ad una situazione del tutto straordinaria ed emergenziale, sia ben diversa da quella sottesa alle condizioni generali di contratto di acquisto di abbonamenti della Lazio.

**26.** Il giudizio di vessatorietà ora delineato è poi confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli *“Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”*. Secondo il metodo cd. *“comparativo”* utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile<sup>7</sup>. Quanto alla valutazione di vessatorietà delle

---

<sup>7</sup> Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 *“per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”* (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), *“Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio”*.

clausole di cui alle lettere **A** e **C** delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*”, che escludono il rimborso del rateo di abbonamento e il risarcimento dei danni in caso di inadempimento colpevole, si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall’applicazione degli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c., norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

**27.** Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono/limitano i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

**28.** Inoltre, le clausole descritte, non essendo rispondenti al requisito di trasparenza imposto dagli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo, determinano l’effetto di escludere/limitare la responsabilità della società in caso di inadempimento colpevole ovvero di impossibilità della prestazione, senza che il consumatore sia posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano dal contratto.

**29.** Le clausole esposte nella lettera **C**, in tema di squalifica del campo, chiusura, totale o parziale, dello Stadio Olimpico di Roma, obbligo di disputare gare casalinghe a porte chiuse, prevedono la dazione di un titolo sostitutivo per la gara il cui accesso è stato impedito al consumatore, ma non il rimborso di quota parte dell’abbonamento e fanno salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento colpevole della società.

Nella lettera **A**, invece, le clausole dichiarano che il consumatore non ha diritto ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento sia per fatti imputabili alla società che in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione né a conseguire il risarcimento del danno in ipotesi di inadempimento colpevole della medesima<sup>8</sup>.

**30.** Pertanto, le clausole di cui alle lettere **A** e **C** delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione 2019/20 risultano vessatorie, anche ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui sono formulate con modalità contraddittorie e non trasparenti, tali da non consentire al consumatore di comprendere quale sia la responsabilità del professionista in ipotesi di squalifica del campo, di

---

<sup>8</sup> Nello specifico è previsto che: “*Variazioni di (...) luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura*”.

chiusura, totale o parziale, dello Stadio Olimpico di Roma, di obbligo di disputare gare casalinghe a porte chiuse, nonché di eventi similari.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex* articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

RITENUTO che ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8 del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della Lazio [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito del professionista [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

## DELIBERA

a) che la clausola di cui alla lettera A delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione 2019/20 della società S.S. Lazio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la clausola di cui alla lettera C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione 2019/20 della società S.S. Lazio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

## DISPONE

a) che la società S.S. Lazio S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito *www.sslazio.it*, con adeguata evidenza grafica, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito *www.sslazio.it*;

c) che la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*